

SOCIETÀ ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.r.l.

STATUTO

INDICE

**TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO –
DURATA**

ART. 1 – DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETÀ

--- pagg. 3-4.

ART. 2 – SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

--- pag. 4.

ART. 3 – OGGETTO

--- pagg. 5-6.

ART. 4 – DURATA

--- pagg. 6-7.

**TITOLO II – CAPITALE SOCIALE, QUOTE,
FINANZIAMENTI**

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

--- pagg. 7-8.

ART. 6 – IL REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO—

--- pag. 8.

ART. 7 – QUOTE E TRASFERIMENTI

--- pag. 9.

ART. 8 – FONTI DI FINANZIAMENTO

--- pag. 9.

TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 9 – ORGANI

--- pag. 9.

ART. 10 – ASSEMBLEA

--- pagg. 9-10.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA –
FUNZIONAMENTO

--- pagg. 10-11.

ART. 12 – INTERVENTO E

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

--- pag. 12.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPETENZE,
QUORUM

--- pagg. 12-14.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

--- pagg. 14-15.

ART. 15 – RAPPRESENTANZA SOCIALE E POTERI DEL
PRESIDENTE

--- pag. 15.

ART. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

--- pagg. 16-17.

ART. 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

--- pag. 17.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

--- pagg. 17-18.

ART. 19 – COMPENSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI
DI AMMINISTRAZIONE

--- pag. 18.

ART. 20 – DIRETTORE GENERALE

--- pag. 18.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI

--- pagg. 18-19.

TITOLO IV – ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

ART 22 – CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI E DEI COMUNI
SERVITI

--- pagg. 19-21.

TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE

--- pag. 21.

ART. 24 – BILANCIO – DESTINAZIONE DEGLI UTILI

--- pag. 21.

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 25 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

--- pag. 21.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

--- pagg. 21-22.

ART. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

--- pag. 22.

ART. 28 – DISPOSIZIONE FINALE – RINVIO

--- pag. 22.

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETÀ

1. È costituita la Società a responsabilità limitata denominata “*Società Acque Pubbliche Savonesi S.r.l.*”, siglabile in “*A.P.S. S.r.l.*”, risultante dalla fusione per incorporazione delle Società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello dell’*in house providing* “*Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.*”, “*Servizi Ambientali S.p.A.*” e “*Servizi Comunalì Associati S.r.l.*”, già socie della Società Consortile per Azioni denominata “*Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A.*”, affidataria delle attività ricomprese nel Servizio Idrico Integrato, siglabile in “*S.I.I.*”, nell’Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese, siglabile in “*A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese*”.

2. La Società è a totale capitale pubblico e svolge la sua attività mediante il modello dell’*in house providing*, come tale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del S.I.I. per l’A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, così come individuato dalla vigente legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 ss.mm. ed ii..

3. La Società è sottoposta al controllo analogo congiunto dei soci e dei Comuni comunque serviti facenti parte dell’A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, secondo quanto previsto dall’art. 22 del presente Statuto e

dal Regolamento di disciplina della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto.

4. L'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese comprende tutti i Comuni già facenti parte degli Ambiti Territoriali Ottimali Centro Ovest 3 e Centro Ovest 1, suddivisione, questa, venuta meno a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio 2017.

ART. 2 – SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La Società ha sede legale in Savona.

2. È comunque garantita la presenza di almeno una sede operativa in ognuno dei territori di riferimento delle attuali Società incorporate e, quindi, una sede operativa per il Levante, una per il Centro e una per il Ponente del territorio dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, onde rendere il servizio più idoneo al territorio di appartenenza e alle funzioni assegnate.

3. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie, rappresentanze, uffici e sportelli ovunque lo ritenga opportuno, purché nel territorio dell'Ambito, ed è tenuto a mantenere operative le sedi secondarie, unità locali, agenzie, rappresentanze, uffici e sportelli attive da parte delle Società incorporate. È inoltre garantito il mantenimento di sportelli territoriali per la gestione dei contratti di utenza nelle aree dove gli stessi sono già presenti al momento della fusione.

4. Il domicilio dei soci relativamente a tutti i rapporti con la Società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, che può anche recare l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere dei singoli soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

5. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla sede legale del Comune e all'indirizzo di posta elettronica certificata risultanti dall'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 3 – OGGETTO

1. La Società ha per oggetto la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese secondo il modello dell'*in house providing*, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di segmenti di esso, sulla base della convenzione stipulata con l'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm. ed ii..

2. La destinazione degli utili di esercizio dovrà essere conforme alla disciplina normativa vigente privilegiando, nell'ordine, l'accantonamento per la costituzione della riserva legale e, in subordine, il finanziamento degli interventi necessari alla gestione del S.I.I..

3. Rientrano nell'oggetto della Società la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura.

4. Nel rispetto della legislazione vigente e fermo restando che la gestione del S.I.I. deve rimanere l'attività prevalente, la Società potrà svolgere anche le seguenti attività secondarie:

- gestione dei rifiuti liquidi;
- utilizzo del biogas e delle energie alternative autoprodotte, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas e delle energie alternative autoprodotte;
- attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze societarie.

5. La Società provvede ai contratti comunque finalizzati e connessi allo svolgimento dei servizi affidati nel rispetto delle norme e secondo le modalità previste per le società *in house providing* a tutela della concorrenza e dell'imparzialità.

Quale gestore del S.I.I. la Società cura i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

6. Nel rispetto della legislazione vigente, la Società potrà partecipare alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di appalto o di concessione, anche al di fuori del territorio dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese.

7. Nel rispetto della legislazione vigente, nell'interesse pubblico dei soci, la Società potrà altresì:

- svolgere attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati ed effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie;
- costituire e partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre forme associative.

8. Nei limiti della legislazione vigente, la Società potrà svolgere anche servizi in favore di Pubbliche Amministrazioni diverse dai soci ovvero altre attività fra quelle previste nel presente articolo in favore di altri soggetti pubblici e/o privati.

9. La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività quale espletamento dei compiti ad essa affidati dai soci; in particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società (o la diversa percentuale prevista per legge, ad eventuale modifica di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm. ed ii.) deve derivare dall'espletamento dei compiti ad essa affidati dai soci e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

10. Le reti e gli impianti destinati alla gestione del S.I.I. di proprietà dei singoli soci e/o dei Comuni comunque serviti in forza dell'affidamento del servizio dell'A.T.O. saranno messi a disposizione della Società mediante gli strumenti giuridici idonei, in conformità al D.Lgs. n. 152 del 2006 ss.mm. ed ii..

ART. 4 – DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo.
2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause all'uopo previste dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.
3. Costituisce comunque causa di scioglimento anticipato, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, nn. 2) e 7), Cod.civ., il definitivo venir meno dell'affidamento diretto del S.I.I. da parte dell'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese; in tal caso il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per l'accertamento della causa di scioglimento e per le decisioni in ordine alla liquidazione. Nel caso in cui, al verificarsi della causa di scioglimento di cui al precedente periodo, la Società abbia in corso contratti cui adempiere, la durata della Società verrà prorogata fino al termine di detti rapporti.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – QUOTE – FINANZIAMENTI

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (un milione/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge; esse sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili a norma di legge e del presente Statuto.
2. La titolarità di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea dei Soci.
3. Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di euro 1,00 (uno/00) compresi nella sua quota.
4. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la

Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

5. A carico dei soci in ritardo nei versamenti di cui al comma precedente decorre l'interesse pari all'interesse legale, fermo quanto previsto dall'art. 2466 Cod.civ.. Resta esclusa la vendita coattiva a terzi non soci. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del Socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

6. La partecipazione al capitale sociale della Società incorporante da parte dei soci delle Società incorporate avviene attraverso la definizione del rapporto di concambio.

7. Per consentire la partecipazione alla Società di nuovi soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto si dovrà procedere ad un aumento del capitale sociale.

8. Anche al di fuori della previsione di cui al comma precedente, il capitale sociale potrà essere aumentato (anche con conferimenti di crediti e beni in natura) o diminuito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di quote già nella loro titolarità alla data della deliberazione di aumento del capitale sociale, salvo che il diritto di opzione venga escluso o limitato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci nell'interesse della Società.

9. Le quote ed i relativi diritti di opzione non potranno essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

ART. 6 – IL REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO—

1. Le quote della Società sono esclusivamente di titolarità pubblica e, pertanto, la quota del capitale pubblico non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, dovendo appartenere esclusivamente e in via diretta ai Comuni facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese.

ART. 7 – QUOTE E TRASFERIMENTI

- 1.** Le quote non sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 Cod.civ..
- 2.** Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica del capitale sociale.

ART. 8 – FONTI DI FINANZIAMENTO

- 1.** Per il perseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 del presente Statuto e per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario in genere, la Società potrà ricorrere all'autofinanziamento, all'assunzione di mutui o ad altre forme di indebitamento a medio e lungo termine, potrà ottenere finanziamenti pubblici e privati e potrà ricevere contributi volontari; gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo effettuati dai soci alla Società dovranno intendersi infruttiferi, anche se si protrarranno nel tempo e per più esercizi, salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
- 2.** La Società, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci e nei limiti previsti dalla stessa, potrà emettere titoli di debito ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 9 – ORGANI

- 1.** Sono Organi della Società:
 - a)** l'Assemblea;
 - b)** il Consiglio di Amministrazione;
 - c)** il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d)** l'Organo di controllo e (se nominato) il Revisore legale dei conti.
- 2.** È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

ART. 10 – ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-*bis* Cod.civ. e di quanto disposto dal presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso; è altresì convocata su iniziativa della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto, anche su invito dell'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, al fine di procedere alla revoca del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui esso si sia discostato dagli indirizzi o dalle autorizzazioni della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente a partecipare ad una seduta dell'Assemblea dei Soci, la seduta verrà presieduta, in sostituzione del Presidente, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario che provvederà alla redazione del verbale della seduta controfirmandolo con il Presidente.
2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata presso la sede della Società, fatta salva la possibilità di convocarla in un luogo diverso dalla sede, purché nel territorio dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, con avviso recapitato ai soci, agli amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo e alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni naturali e consecutivi prima della seduta.

La lettera di convocazione deve recare il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

4. All'Assemblea dei Soci partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale se richiesto dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

5. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo reputa opportuno, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea dei Soci.

6. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

7. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee dei Soci tenute con i mezzi di telecomunicazione sopra indicati, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito dell'attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede della Società, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sulle materie all'ordine del giorno.

Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la seduta dell'Assemblea dei Soci deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro 30 (trenta) minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva.

**ART. 12 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN
ASSEMBLEA**

- 1.** Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- 2.** La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede della Società. La rappresentanza può essere conferita esclusivamente ad un Amministratore (Sindaco, Assessore o Consigliere), eventualmente anche di altro Comune.
- 3.** Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alla seduta.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPETENZE, *QUORUM*

- 1.** L'Assemblea dei Soci ha tutte le competenze attribuitele dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a)** la presa d'atto della nomina e la determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, *ivi* compreso il Presidente nominato come tale, cui è affidata la gestione della Società ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto;
- b)** la presa d'atto della nomina e la determinazione dei compensi dei componenti dell'Organo di controllo, nominati ai sensi del successivo art. 21 del presente Statuto, cui è affidato il controllo della Società, nonché la scelta se affidare le funzioni di controllo della Società e di revisione legale dei conti della Società cumulativamente all'Organo di controllo, ovvero se nominare un Revisore legale dei conti; in tal caso l'Assemblea dei Soci dispone degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei componenti dell'Organo di controllo (determinazione dei compensi);
- c)** l'adozione del programma annuale e pluriennale delle attività di servizio e del programma degli investimenti nonché del piano degli interventi contenuto nel Piano d'Ambito;

d) l'approvazione delle convenzioni riguardanti i servizi di cui la Società è affidataria *in house* e delle proposte di adeguamento tariffario;
e) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione di eventuali utili;

f) l'approvazione della relazione sul governo societario, facente parte della relazione alla gestione allegata al bilancio;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. a), del presente Statuto per gli adeguamenti normativi vincolati e previa approvazione dei Consigli Comunali dei Soci, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 175 del 2016, per le modifiche che incidono significativamente sull'attività della Società;

h) l'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, la costituzione di società controllate e partecipate e la dismissione di partecipazioni in essere o l'acquisto o l'affitto di aziende o di rami d'azienda;

2. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto per i casi di cui alle lettere c), d), g), e h) del precedente comma, per i quali occorrono la partecipazione ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi (66,66%) del capitale sociale.

3. Nel caso in cui, nel corso della seduta, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza prescritta dei presenti, l'Assemblea dei Soci potrà procedere ugualmente alla votazione e alla deliberazione conseguente sempre che siano rispettate le prescritte maggioranze del capitale sociale.

4. Ai fini della totalitarietà dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 5, Cod.civ., occorre che gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo assenti alla seduta rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla Società con qualsiasi sistema di comunicazione, che ne consenta il tracciamento e la conservazione), da conservarsi agli atti della Società da cui risulti che essi sono informati della seduta

medesima. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai componenti dell'Organo di controllo che sono rimasti assenti.

5. Tutte le proposte di deliberazione assembleare sono trasmesse ai soci presso il domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data per la quale risulta convocata l'Assemblea dei Soci.

6. I verbali delle Assemblee dei Soci devono essere trasmessi ai soci, all'Ente di Governo dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese e alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto entro 20 giorni dalla loro redazione e stampa sul libro delle decisioni dei soci.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società, stante le cospicue funzioni cui è deputata e l'esigenza di coordinamento e controllo con i territori serviti, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro componenti, incluso il Presidente.

2. Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod.civ., spetta al Comune di Savona la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente; spetta congiuntamente ai Comuni di Borghetto Santo Spirito e Loano la nomina di un componente. In caso di mancato accordo, la nomina è attribuita in via rotativa per ciascun mandato tra i suddetti Comuni a partire dal Comune di Borghetto Santo Spirito. Spetta al Comune di Alassio la nomina del quarto componente.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 ss.mm. ed ii. e dal d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 ss.mm. ed ii..

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

5. Non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ss.mm. ed ii..

In ogni caso, non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che siano dipendenti di Comuni che sono soci della Società.

Gli amministratori devono comunque possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un amministratore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiede al soggetto che ha provveduto alla nomina ai sensi del comma 2 di provvedere entro 30 giorni alla nomina del sostituto.

In tal caso, si avrà cura di mantenere l'equilibrio di genere.

7. Al Consiglio di Amministrazione si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

8. In sede di avvio dell'attività della Società risultante dalla fusione per incorporazione nella medesima delle Società Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A., Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati S.r.l., si conviene che il Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio completo chiuso dopo l'atto di fusione, sia composto da soli tre componenti, nelle persone dei Consiglieri di amministrazione in carica al momento della fusione e del Presidente in carica. In caso di venir meno, per qualsiasi ragione di uno di tali componenti, il restante Consiglio nominerà il nuovo componente sino alla scadenza del periodo transitorio di cui al presente comma, anche nel caso in cui ciò si verifichi più volte. Nel caso di venir meno in contemporanea di almeno due componenti o di mancata nomina del componente venuto meno da parte dei restanti per oltre trenta giorni dal suo venir meno il Consiglio comunque decadrà e si procederà alla nomina sulla base dei commi 1 e segg. del presente articolo.

ART. 15 – RAPPRESENTANZA SOCIALE E POTERI DEL PRESIDENTE

1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione raccoglie ogni consiglio e/o proposta che ciascun singolo socio voglia riferire rispetto

ai servizi resi, segnatamente con riferimento alla comunità territoriale rappresentata dal socio stesso, riferendone anche al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni; cura inoltre l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e assembleari.

3. Al Presidente sono attribuite da parte del Consiglio di Amministrazione le deleghe ritenute necessarie ad assicurare la gestione operativa della Società con un limite di spesa di euro 1.000.000,00.

ART. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove, purché nel territorio dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, come pure ogni qualvolta ne facciano richiesta per iscritto almeno uno dei suoi componenti o almeno due componenti dell'Organo di controllo o la Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto.

2. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

4. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i componenti dell'Organo di controllo.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- siano presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante, il quale provvederà alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;

- sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sulle materie all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione o comunicati successivamente prima della riunione i luoghi audio o video collegati, o il *link* di collegamento alla video riunione, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- sia predisposto il foglio delle presenze.

ART. 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione della Società e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci e nel rispetto degli indirizzi e degli obbiettivi fissati dai soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a)** adotta i regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società e provvede agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- b)** predispone, almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio, eventuali specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale se prescritti dalla normativa vigente e ne

informa l'Assemblea dei Soci nell'ambito della relazione sul governo societario di cui alla successiva lettera c). Qualora dagli anzidetti programmi emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta, senza indugio, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;

c) predispone ogni anno, in sede di redazione del bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario ai sensi della normativa vigente, che trasmette all'Assemblea dei Soci per l'esame ed approvazione.

ART. 19 – COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. A termini dell'art. 13, comma 1, lett. a), del presente Statuto, l'Assemblea dei Soci determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri di Amministrazione entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.

ART. 20 - DIRETTORE GENERALE

1. Agli uffici della Società è preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, assicurando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali nell'ambito e con i limiti discendenti dai poteri e dalle deleghe allo stesso attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea dei Soci, con funzioni consultive, referenti e di assistenza qualora richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale risponde dell'esercizio delle proprie funzioni al Presidente, al Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci. In

caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore Generale, se nominato.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod.civ., la nomina dei componenti dell'Organo di controllo spetta, per un componente, con il ruolo di Presidente, congiuntamente ai Comuni di Borghetto Santo Spirito e Loano. In caso di mancato accordo la nomina spetterà al Comune che non ha nominato il membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 14. Il secondo componente dell'Organo di controllo spetta al Comune di Savona ed il terzo al Comune di Alassio. I sindaci supplenti, in numero di due, verranno nominati l'uno dal Comune di Savona e l'altro dal Comune di Alassio.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione imperativa di legge, l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del presente Statuto, all'atto della nomina dell'Organo di controllo della Società decide se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo Organo di controllo ovvero se nominare un Revisore legale dei conti.

3. Qualora venga deciso di conferire la revisione legale ad un organo autonomo, sia esso singolo che una società di revisione, l'Assemblea dei Soci, acquisito il parere motivato dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo con votazione palese favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (66,66%) del capitale sociale intervenuto. I componenti dell'Organo di controllo e l'eventuale revisore o società di revisione restano in carica per tre esercizi.

4. La composizione dell'Organo di controllo dovrà rispettare i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 ss.mm. ed ii. e dal d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 ss.mm. ed ii.; se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque causa, uno o più componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota di genere.

5. Anche all'Organo di controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 1994, n. 444.

TITOLO IV – ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

ART 22 – CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI E DEI COMUNI SERVITI

1. I soci e i Comuni comunque serviti hanno sempre diritto di ottenere, anche al di fuori dell'Assemblea dei Soci, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della Società e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.

2. È inoltre consentito a ciascun socio o Comune comunque servito il diritto di domandare – sia in Assemblea dei Soci sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società.

3. I diritti e le facoltà di cui ai commi precedenti sono esercitati con le modalità stabilite al comma precedente.

La richiesta viene esaminata e soddisfatta con la massima celerità e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione salvo richiesta di proroga motivata per casi di particolare complessità, mediante indicazione delle concrete modalità di esercizio, quali la pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione di documenti, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo, nel rispetto dei relativi ruoli e competenze, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio o Comune comunque servito sui servizi affidati *in house* alla Società; a tal fine il Consiglio di Amministrazione può anche convocare l'Assemblea dei Soci al fine di sottoporre all'approvazione dei soci gli atti, ulteriori rispetto a quelli

elencati dall'articolo 13 del presente Statuto, che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

5. A prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, ciascun socio ha diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci, di far valere l'invalidità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2479-ter Cod.civ. e la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'articolo 2476 Cod.civ., nonché, anche in considerazione del richiamo effettuato dall'art. 2477 Cod.civ., di attivare i poteri dell'Organo di controllo e di denuncia al Tribunale previsti in tema di società per azioni, rispettivamente, dagli articoli 2408 e 2409 Cod.civ..

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci, senza indugio, copia dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2016, qualora dagli stessi emergano uno o più indicatori di crisi, nonché copia degli atti adottati ai sensi del successivo art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 175 del 2016.

TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 – BILANCIO – DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni.

2. La destinazione di eventuali utili è disciplinata dall'articolo 3 del presente Statuto.

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 25 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

1. Verificandosi una causa di scioglimento della Società prevista dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto, si applica la disciplina prevista dagli articoli 2484 e seguenti Cod.civ..

ART. 26 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo dove la Società ha la propria sede legale.

ART. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza.

ART. 28 – DISPOSIZIONE FINALE – RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Cod.civ. ed alle disposizioni di legge vigenti in materia di Società affidatarie dirette di servizi pubblici di rilevanza economica.